

Publicato il 16/08/2023

N. 00137/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00092/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 92 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Filomena Alaia e Gian Paolo Sardos Albertini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filomena Alaia in Avellino, via Paul Harris n. 22;

contro

- Liceo -OMISSIS-, non costituitosi in giudizio;

- Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bobbio, Giacomo Bernardi e Francesca Parotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura Provinciale in Trento, piazza Dante, n. 15;

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Trento, largo Porta Nuova, n. 9.

per l'annullamento

previa sospensione cautelare anche monocratica, della decisione di non ammissione di -OMISSIS- all'esame di maturità (rectius: di Stato), come riportato nel verbale di scrutinio finale del 10 giugno 2023 del Consiglio della Classe -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto antecedente e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2023 il dott. Fulvio Rocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

1.1. La ricorrente -OMISSIS-, studentessa liceale, premette di aver frequentato i primi quattro anni di liceo scientifico presso l'Istituto -OMISSIS- senza avere riportato alcuna carenza da recuperare negli anni successivi, tranne al quarto anno di liceo (-OMISSIS-), quando ha riportato due debiti, non gravi, in matematica (voto 5) e fisica (voto 5: cfr. doc. 1 di parte ricorrente).

Giova sin d'ora evidenziare che, in dipendenza della competenza di tipo concorrente che la Provincia Autonoma di Trento esercita in materia di "istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica)" a' sensi degli artt. 9, n. 2 e 16 dello Statuto di autonomia speciale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 nonché delle norme di attuazione dello Statuto speciale medesimo approvate con d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 e richiamate anche dall'art. 81, comma 3, del t.u. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e dall'art. 12 del d.P.R. 21 giugno 2009, n. 122, nel caso di specie in luogo dell'istituto di integrazione dello scrutinio finale di cui all'art.

4, comma 6, del predetto d.P.R. n. 122 del 2009 (cc.dd. "esami di riparazione") trova applicazione, a' sensi degli artt. 59 e 60 della della l.p. 7 agosto 2006, n. 5, l'istituto normato art. 8 del decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 7 ottobre 2010, n. 22- 54/Leg recante "Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)", a' sensi del quale - e per quanto qui segnatamente interessa - "il consiglio di classe può ammettere alla classe successiva lo studente con carenze dopo aver valutato il numero, la tipologia e la gravità delle stesse e se ritiene possibile il loro recupero con lo studio individuale e la frequenza del corso previsto dalla lettera d); il consiglio di classe in particolare:

1) attribuisce allo studente il voto sei indicando, in un apposito spazio del documento di valutazione, la disciplina con carenze. All'albo dell'istituzione scolastica la disciplina con carenze è riportata con il voto sei e l'ammissione alla classe successiva è integrata con un asterisco;

2) stabilisce, su proposta del docente della disciplina, le parti di programma che lo studente deve seguire per il recupero delle carenze; d) l'istituzione scolastica organizza per lo studente con carenze un solo corso di recupero all'inizio dell'anno scolastico con verifica al termine del corso; in caso di esito negativo della verifica l'istituzione scolastica offre, su richiesta dello studente, una sola altra verifica, indicativamente entro metà gennaio".

Nel ricorso si legge quindi che "a fine luglio del -OMISSIS-, per motivi personali, - OMISSIS-, con il consenso dei genitori, ha deciso di trasferirsi presso il Liceo -OMISSIS-, per frequentare il quinto anno di liceo e, così, concludere il suo ciclo di studi liceali. Nel programma di studio del precedente Liceo -OMISSIS- non era previsto lo studio del diritto, per cui -OMISSIS- ha dovuto sostenere l'esame integrativo della disciplina, il cui mancato superamento non avrebbe consentito l'iscrizione all'ultimo anno del nuovo Liceo - OMISSIS-. La prova di diritto, sostenuta a settembre (più precisamente il giorno 3) è stata superata in modo positivo, permettendo alla ricorrente il recupero, in un solo mese di studio, dell'intero programma di diritto dei due anni (3^o e 4^o liceo) che i futuri compagni di classe avevano già svolto. Per quanto riguarda il recupero dei due debiti formativi

(matematica e fisica), non ostanti ai fini dell'ammissione al nuovo Liceo -OMISSIS-, -OMISSIS- ha recuperato matematica, a pieni voti, durante la prima prova utile di settembre (il giorno 21), prevista dal Liceo -OMISSIS-. Il recupero è avvenuto con un insegnante di matematica del nuovo liceo ... diverso dall'insegnante di matematica e fisica ... che -OMISSIS- avrebbe avuto durante l'anno scolastico che si apprestava a frequentare. Per quanto concerne il debito formativo di fisica (voto 5) la studentessa ricorrente ha sostenuto una prima prova di recupero, del debito dell'anno precedente, nel mese di settembre (cfr. ibidem, doc. 2), non superandola e ottenendo un voto pari a 5. Ha poi sostenuto di nuovo la prova di recupero per il debito dell'anno precedente, nel mese di novembre -OMISSIS-, ancora senza superarla e ottenendo nuovamente un voto pari a 5" (cfr. ibidem, doc. 2bis).

Nel ricorso si legge pure che *"nonostante le due prove non siano state superate da -OMISSIS-, il Liceo -OMISSIS- non ha predisposto alcuna misura per prevenire l'insuccesso scolastico e formativo" di -OMISSIS-, così come previsto e disposto dall'art. 8 del decreto del presidente della PAT" (Provincia Autonoma di Trento) "del 7 ottobre 2010 n. 22-54/Leg. La ricorrente ha richiesto più volte forme di recupero della disciplina di fisica, il cui debito non era stato superato. La necessità di tali modalità di recupero formativo non è stata predisposta nemmeno dopo la pubblicazione sul registro elettronico della 'pagellina infraperiodale di novembre' " (cfr. ibidem, doc. n.3), "dove i voti di matematica e fisica, relativi al programma scolastico dell'ultimo anno del Liceo -OMISSIS-, indicavano una carenza grave in entrambe le discipline. La 'pagellina infraperiodale' di novembre evidenzia anche una repentina, e forse incomprensibile, carenza anche in matematica, che invece era stata brillantemente recuperata con un altro insegnante dello stesso Liceo -OMISSIS- ..., poco più di un mese prima, in occasione della verifica di recupero debiti previste dalla scuola. Nemmeno in questa occasione sono state predisposte le misure formative di recupero come previsto dall'art. 8 del DPR (recte: decreto del Presidente della Provincia) 7 ottobre 2010 nr. 22-54/Leg., nonostante ci si trovasse a circa due mesi dall'inizio dell'anno scolastico, oltretutto per una studentessa proveniente da altro istituto, nel cui caso, l'art. 59 della L. P. 7, al comma 1, esplicitamente, prevede, fra l'altro, che 'le istituzioni scolastiche e formative attivano apposite iniziative didattiche integrate a sostegno*

dei passaggi da un percorso all'altro, volte ad assicurare l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta' ”.

Il verbale di scrutinio di fine primo quadrimestre riporta le carenze della ricorrente nelle seguenti materie: matematica (voto 5), fisica (voto 4), lingua e letteratura italiana (voto 5) e diritto (voto 5).

La ricorrente rileva in proposito che *“per quanto riguarda matematica e fisica ... i risultati del quadrimestre certificano una insufficienza lieve in matematica e una grave in fisica per le quali, all'interno del verbale di scrutinio, è indicata, come misura di recupero formativo, il solo sportello, contravvenendo alle direttive dell'art. 8 del decreto del presidente della PAT del 7 ottobre 2010 n. 22-54/Leg, che, al comma b” (rectius: comma 1, lett. b) “prevede il compito di ‘predisporre, attuare e valutare le attività di sostegno in corso d'anno e le relative verifiche’, le quali sono esplicitate nel comma d)” (rectius: comma 1, lett. d) “dello stesso articolo. Nulla di tutto ciò è stato fatto da parte del Liceo -OMISSIS- in corso d'anno. Per quanto riguarda la disciplina del diritto, nonostante -OMISSIS- avesse superato la prova integrativa di settembre, recuperando il programma che i compagni avevano fatto nei due anni precedenti, la scuola ha indicato come unica misura di recupero formativo lo ‘studio individuale’ da parte della ricorrente. La stessa misura di recupero è stata indicata per il recupero della insufficienza lieve (voto 5) di lingua e letteratura italiana. In tutte le materie in cui -OMISSIS- presentava delle carenze, la scuola, il consiglio di classe e gli insegnanti non hanno proposto alcuna ‘attività didattica di recupero’ nonché relativi corsi e, di conseguenza, alcuna verifica prevista per informare la famiglia e lo studente sui risultati raggiunti. Va notato che, nonostante -OMISSIS- avesse reintegrato il suo debito in matematica, prima dell'inizio dell'anno scolastico nel nuovo Liceo -OMISSIS-, con altro insegnante della scuola, sia emersa una carenza già dopo due mesi dall'inizio della scuola (vedi pagellina infraperiodale allegata) e non siano state predisposte le misure adeguate per recuperare l'eventuale carenza che stava emergendo. L'insegnante di matematica docente anche di fisica, a questo punto, aveva tutti gli elementi per predisporre un programma personalizzato di recupero che non coincidesse con un mero e generico sportello, oltretutto concesso solo a fine maggio” (cfr. ibidem doc. 3 bis).*

Giova sin d'ora soffermarsi su quanto a questo punto riferito dalla ricorrente:

“Va detto che il giorno 14 febbraio 2023, nonostante un grave lutto familiare avvenuto nel giorno precedente (13 febbraio) e i funerali che si sarebbero svolti il giorno successivo (15 febbraio), -OMISSIS- ha partecipato all’English TOLC-E (prova di ammissione ai corsi di laurea universitari di Economia in inglese), risultando nella lista dei primi 30 ammessi del corso di laurea -OMISSIS- dell’Università degli Studi di Trento” (cfr. ibidem, doc. 4). “Si rammenta che l’English TOLC-E, per i corsi di laurea in economia, oltre alla comprensione dei testi in inglese, contempla un test di matematica superiore e uno di logica. Il superamento di tale test dimostra l’attitudine di -OMISSIS- non solo per la lingua inglese, ma anche per la matematica e la logica. Si rammenta altresì che i voti delle altre materie scientifiche (scienze e informatica), alla fine dello scrutinio del primo quadrimestre, risultano essere rispettivamente 8 (scienze) e 7 (informatica). Il fatto che il Liceo -OMISSIS- non abbia predisposto alcuna attività di recupero formativo, è evidente anche dalla ‘pagella finale collettiva’ del primo quadrimestre, trasmessa dal liceo -OMISSIS-, in seguito alla richiesta dei legali di -OMISSIS- di accesso agli atti, avvenuto con ritardo e anche con presunta violazione della privacy nei confronti dei compagni di classe di -OMISSIS-” (cfr. ibidem, doc. 5). “A partire dalla fine del primo quadrimestre, ovvero -OMISSIS- (data di chiusura del verbale di scrutinio del I quadrimestre) nulla è stato predisposto, almeno per -OMISSIS-, per il recupero di materie per le quali la studentessa era valutata non sufficiente, nonostante la ricorrente, grazie alle competenze in alcune di tali discipline (matematica e inglese), fosse stata ammessa a corsi di laurea universitari in materie economiche (allegato n° 4). In particolare, a partire dalla fine di gennaio, -OMISSIS- continuava ad ottenere dei risultati non sufficienti nelle stesse materie risultate non sufficienti nella valutazione del primo quadrimestre (matematica, fisica, diritto e italiano)”.

La ricorrente riferisce, quindi, *“che, a partire dal -OMISSIS-, si iniziano a riscontrare nella disciplina delle scienze, alcune lievi insufficienze, alternate ad alcune sufficienze, per finire poi nell’ottenere due gravi insufficienze ottenute rispettivamente il 19 maggio e il 7 giugno. L’aspetto che desta più stupore è che nella disciplina scienze, -OMISSIS-, alla fine del primo quadrimestre, aveva ottenuto un ottimo voto (8). A*

*cominciare dal 6 marzo 2023 ha cominciato ad ottenere dei voti negativi senza che il docente predisponesse un rapido recupero della studentessa nella sua materia, nonostante notasse un secondo voto negativo dopo 15 giorni (22 marzo – voto 5-) che denotava un evidente cambio, forse troppo repentino, di profitto da parte di -OMISSIS-, alla luce dei risultati ottenuti alla fine del primo quadrimestre” (cfr. *ibidem*, doc. 6).*

Nel ricorso, a tale riguardo, si afferma che *“non è chiaro se tale andamento nella disciplina scienze sia riconducibile ad un calo di rendimento personale della ricorrente o ad una più generale anomalia nell’andamento della classe rispetto alla disciplina e al suo insegnante che parla, in alcune sue comunicazioni rivolte a tutti gli studenti della classe, di una sua probabile sopravvalutazione della propria ‘capacità di gestione di certe dinamiche’ le quali, sostiene l’insegnante, pare abbiano ‘arrecato danno’ agli studenti stessi inducendolo a chiedere ‘scusa’ ai ragazzi per il proprio atteggiamento” (cfr. *ibidem*, doc.ti 7 e 8).*

*“Sicuramente le missive ... agli studenti” di tale docente, “il quale è coordinatore del Consiglio di classe, oltre che insegnante di scienze, indicano le difficoltà riscontrate da alcuni studenti nella disciplina scienze. Il contenuto di tali missive fa pensare a tutt’altro rispetto ad un programma formativo di recupero della disciplina, che il docente avrebbe dovuto predisporre, secondo le direttive del già citato articolo del decreto provinciale in materia di scuola. Vero è che la valutazione dell’insegnante di scienze allo scrutinio di fine anno” (cfr. *ibidem*, doc. 9) “è in netta contraddizione con il suo giudizio espresso alla fine del primo quadrimestre (voto 8). Probabilmente, un ricorso ad un rapido programma di recupero avrebbe potuto produrre dei risultati positivi, visti gli ottimi risultati di -OMISSIS- ottenuti durante il primo quadrimestre”.*

Nel ricorso si sostiene anche che *“a nulla sono valse le richieste dei genitori dell’alunna, rivolte alla dirigente scolastica, affinché la stessa potesse discutere con i propri insegnanti la predisposizione di programmi di recupero personalizzati, permettendo così che la studentessa ricorrente potesse esprimere le sue potenzialità come dimostrato dalla stessa agli esami di ammissione all’Università” (cfr. *ibidem*, doc. 10, e-mail con la dirigente scolastica). “La corrispondenza in allegato, avuta con la dirigente scolastica” (cfr. *ibidem*, doc.ti. nn. 11 e 12, precedente e-mail con la dirigente scolastica) “indica la chiara volontà e l’interesse dei genitori della ricorrente di permettere alla propria figlia un recupero*

rapido nelle materie carenti, e la propria preoccupazione in merito alle dinamiche di classe che indicavano un chiaro disagio non solo della propria figlia, ma anche di altri compagni di classe. Per quanto riguarda l'insegnante di matematica e fisica ... non si evince, anche in tal caso, alcuna attività di recupero, come si può notare anche dalla 'pagella collettiva' del primo quadrimestre, per la quale venivano indicate attività di 'sportello', le quali, oltretutto, sono state concesse solo a fine maggio. Per quanto riguarda fisica, -OMISSIS- ha ottenuto due voti negativi nei giorni 6 e 7 febbraio (due giorni contigui), un altro voto negativo (5) il 14 marzo e poi nessun'altra verifica è stata somministrata, né tantomeno alcuna attività di recupero formativo. A proposito delle attività didattiche e le relative verifiche dell'insegnante di matematica e fisica, come si può evincere dal resoconto del Consiglio di Classe" (cfr. *ibidem*, doc. 13), "la docente, interpellata dai rappresentanti sulle interrogazioni troppo brevi che avrebbe adottato, risponde sostenendo che 'se vede che nei primi 3 minuti uno non sa rispondere a degli argomenti fondamentali/principali/essenziali preferisce non proseguire oltre per non peggiorare la situazione'. Per quanto riguarda lingua e letteratura italiana, -OMISSIS-, durante i quattro anni del precedente liceo -OMISSIS-, ha sempre ottenuto dei voti più che positivi presso il precedente Liceo -OMISSIS- (cfr. *ibidem*, doc. 1). "La ricorrente ha altresì contribuito all'ottimo piazzamento del Liceo -OMISSIS- ad una gara culturale organizzata dal Ministero dei Beni Culturali, contribuendo con due poesie, in linea con quanto faceva nel precedente liceo frequentato, e in linea con attività di collaborazione di tipo pubblicistico con testate giornalistiche. Questo per dire che il curriculum di -OMISSIS- in tale disciplina, fa pensare ad un'attitudine della ricorrente, come anche accaduto per matematica (ammissione corso universitario in Economia), per un rapido recupero della materia, qualora la scuola avesse previsto un programma di recupero che contemplasse delle buone pratiche al fine di adattare -OMISSIS- alle esigenze della nuova insegnante. Oltretutto -OMISSIS-, sempre al Liceo -OMISSIS-, ha mostrato la propria attitudine anche per le altre materie umanistiche, a partire da filosofia dove, oltre a conseguire voti più che positivi, ha partecipato alle olimpiadi della materia, ottenendo dei risultati più che positivi (7.5). Ultima, ma non meno importante, la ricorrente fa presente che nonostante abbia mostrato un particolare impegno per la disciplina diritto, come dimostra l'esame integrativo in tale materia per potersi trasferire al Liceo -OMISSIS-,

*nulla è stato fatto da parte dello stesso liceo per 'coltivare' un compimento e un successo formativo in tale materia. L'insegnante, che ha apprezzato la volontà di -OMISSIS-, si è limitata a suggerire uno 'studio individuale' alla fine del I quadrimestre e, cosa più importante, allorquando -OMISSIS- avrebbe potuto avere una possibilità di recupero a fine anno, grazie a una verifica su un argomento annunciato a tutta la classe circa un mese prima della verifica, la stessa ha cambiato sia la modalità della verifica (da scritta a orale) sia il programma della stessa, 3 giorni prima (venerdì 26 marzo) passando dall'argomento inflazione a 'tutto il programma' ” (cfr. *ibidem*, doc. 14). “Si può notare come la stessa 'motivazione della carenza' di diritto nel verbale di scrutinio finale” (cfr. *ibidem*, doc. 9) “evidenzia tal fatto. Essa così recita: 'la studentessa pur se volenterosa non ha acquisito una preparazione adeguata. Evidenzia confusione nella preparazione dei temi fondanti e non ha mostrato capacità di recupero nella parte finale dell'anno' L'insegnante, evidentemente, riconosce la volontà, oltretutto dimostrata dalla ricorrente nella preparazione dell'esame integrativo per il passaggio tra licei, ma allo stesso tempo lamenta una 'confusione' riguardante i 'temi fondanti', evidenziando la sua incapacità di recupero nella parte finale dell'anno. Sopra si è spiegato la modalità di gestione della prova di fine anno (cambio del programma e della modalità di verifica 3 giorni prima della stessa). Quanto alla 'capacità', l'insegnante ha promosso la ricorrente alla prova di settembre per il passaggio tra scuole, dove ha avuto la possibilità di apprezzare ampiamente le capacità di -OMISSIS-”.*

Ad avviso della ricorrente, l'e-mail di scambio tra genitori e dirigente scolastico (cfr. *ibidem*, doc. 10) e il programma della verifica sul tema dell'inflazione sul registro di classe (cfr. *ibidem*, doc. 14), “poi trasformato in una interrogazione su tutto il programma”, costituirebbero “una evidenza dell'anomalia didattica che -OMISSIS- si è trovata ad affrontare”.

Riassuntivamente, in sede di scrutinio finale riguardante l'ammissione all'Esame di Stato nei riguardi della ricorrente è stata accertata la sussistenza di una percentuale di ore di assenza alle lezioni pari al 19% in assenza di deroghe all'obbligo di frequenza (cfr. verbale del Consiglio della Classe - OMISSIS- dd. 10 giugno 2023, *ibidem* doc. 11)

Dal medesimo verbale del Consiglio della Classe -OMISSIS- dd. 10 giugno 2023 (cfr. *ibidem*) risulta quindi che la ricorrente ha riportato le seguenti insufficienze, la cui menzione è corredata dalle pertinenti motivazioni: Matematica 4 (*“Motivazione carenza: Conoscenze lacunose. Scarsa precisione nelle sintesi delle informazioni e difficoltà con il linguaggio specifico. Difficoltà di risoluzione delle verifiche scritte. Inadeguato e non costante lo studio individuale”*); Fisica 4 (*“Motivazione carenza: Conoscenze scarse e superficiali. Rilevanti difficoltà di risoluzione nelle verifiche scritte. Inadeguato e non costante lo studio individuale”*); Scienze Naturali 4 (*“Motivazione carenza: Imppegno discontinuo e superficiale. Conoscenze estremamente lacunose. Notevole fatica a collegare gli argomenti studiati e ad affrontarli ad un certo livello di profondità. Non sono state acquisite le competenze di base della disciplina”*); Diritto ed Economia 5 (*“Motivazione carenza: La studentessa, pur se volonterosa, non ha acquisito una preparazione adeguata. Evidenzia confusione nella preparazione dei temi fondanti e non ha mostrato capacità di recupero nella parte finale dell’anno”*); Lingua e Letteratura Italiana 5 (*“Motivazione carenza: La studentessa ha dimostrato un impegno discontinuo, conoscenza frammentaria degli argomenti affrontati, inadeguata competenza nella produzione scritta e nella rielaborazione e interpretazione critica dei contenuti”*).

Sempre nel medesimo verbale si legge inoltre che *“in presenza di diverse insufficienze tali da compromettere l’esito proficuo dell’Esame di Stato”*, l’attuale ricorrente non è stata ammessa a sostenere le relative prove *“con le seguenti motivazioni specifiche: Vista l’inadeguatezza delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno di corso, documentata dalle insufficienze maturate nelle seguenti discipline: Italiano(5), matematica (4), fisica (4), scienze naturali (4) e diritto(5); considerata la frequenza molto irregolare, con parecchi ritardi e assenze; vista la presenza di un non sempre adeguato impegno nel recupero delle carenze secondo quanto richiesto dalla scuola; il Consiglio di Classe delibera, a maggioranza ... di non ammettere all’Esame di Stato’ ”*.

L’esito di tale votazione è stato determinato dalla maggioranza di 7 voti espressi dai docenti contrari all’ammissione all’Esame, e ciò a fronte dei 4 voti favorevoli viceversa espressi da 3 docenti e dalla dirigente scolastica.

1.2.1. Con il ricorso in epigrafe la studentessa chiede pertanto l'annullamento della sopradescritta decisione di non ammissione all'Esame di Stato, come riportato nel predetto verbale di scrutinio finale del 10 giugno 2023 del Consiglio della Classe -OMISSIS- del Liceo -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto antecedente e consequenziale.

Il ricorso è stato notificato alle controparti (Liceo -OMISSIS-, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Provincia Autonoma di Trento) il 27 giugno 2023 e depositato nella stessa giornata.

La ricorrente premette innanzitutto che *“le ragioni del ritardo nella proposizione del ricorso sono imputabili al fatto che, nonostante l'art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86 preveda che quando un documento serva per ragioni di giustizia (come nel caso specifico di ricorso al T.A.R.), deve essere rilasciato senza ritardo e non nei canonici 30 giorni previsti dal primo comma dell'art. 328 del c.p., sebbene i documenti siano stati richiesti tempestivamente, gli stessi sono stati rilasciati solo in data 17 giugno scorso”*.

1.2.2. La ricorrente formula quindi i seguenti ordini di censure:

1) Violazione dell'articolo 7, comma 2 del decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 7 ottobre 2010 nr. 22-54/Leg. emesso in esecuzione degli artt. 59 e 60 comma 1 della l.p. 7 agosto 2006, n. 5; eccesso di potere per sviamento nonché per carenza di motivazione; violazione dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241; violazione della nota della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, Ufficio esami di Stato e abilitazioni provinciali Prot. S116/2019/192094 dd. 22 marzo 2019 nonché dell'ordinanza ministeriale n. 205 dd. 11 marzo 2019 recante “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie” (cfr. ibidem, doc.ti 15 e 16); eccesso di potere.

Secondo il patrocinio della ricorrente la motivazione della sua non ammissione all'Esame di Stato risulterebbe *“viziata per eccesso di potere per sviamento, stante la contraddittorietà”* della stessa. Secondo il medesimo patrocinio, *“nonostante l'ordinanza ministeriale nr. 205 preveda all'art. 2, come requisito all'Esame di Stato una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di*

discipline, con l'attribuzione di un unico voto, secondo l'ordinamento vigente, prevede altresì che, 'con adeguata motivazione sia possibile ammettere anche in presenza di una votazione inferiore ai sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline'. Nella Provincia di Trento l'ammissione all'esame di Stato è disciplinata anche dall'art. 7, comma 2, del regolamento provinciale sulla valutazione, il quale sostiene: 'Sono ammessi agli Esami di Stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione almeno complessivamente sufficiente da parte del Consiglio di Classe'. La suddetta nota provinciale, che richiama l'ordinanza ministeriale, ne evidenzia l'applicabilità, quando sostiene che è 'opportuno ricordare che il provvedimento di non ammissione all'esame, vista l'incidenza sulla sfera giuridica del destinatario (studente, famiglia), deve essere puntualmente motivato nel rispetto del principio di legittimità della motivazione dei provvedimenti amministrativi a contenuto sfavorevole e di quanto disposto dall'art. 2, comma, 2 dell'ordinanza ministeriale che riporta :'Le deliberazioni del consiglio di classe di non ammissione all'esame sono puntualmente motivate' ”.

Inoltre, ad avviso della parte ricorrente, nel verbale dello scrutinio finale le motivazioni delle carenze non risulterebbero per nulla puntuali e neppure adeguatamente esplicitate.

In tal senso la medesima parte ricorrente afferma che *“nello specifico, come appare dalle motivazioni addotte nel verbale dello scrutinio finale (pag. 5), si parla di generiche 'inadeguatezza delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno di corso ... (omissis) ... frequenza molto irregolare, ritardi e assenze ... omissis ... un non sempre adeguato impegno al recupero delle carenze secondo quanto richiesto dalla scuola'. Nulla di puntualmente motivato è compreso nella motivazione specifica del sopra citato verbale, ma cosa ancora più grave è che la stessa motivazione riporta come condizione alla non ammissione 'La presenza di un non sempre adeguato impegno nel recupero delle carenze secondo quanto richiesto dalla scuola' ”.*

Ad avviso del patrocinio della ricorrente quest'ultima affermazione risulterebbe *“falsa e pretestuosa”*, essendo a suo dire smentita dalle stesse circostanze fattuali che hanno contraddistinto lo svolgimento dell'ultimo anno scolastico della ricorrente medesima e che sono state illustrate al § 1.1 della

presente sentenza, posto che la scuola non avrebbe *“predisposto alcuna attività di recupero formativo come previsto dall’art. 8 comma 1 dell’articolo (sic) provinciale, al fine di garantire il successo scolastico e formativo”* dell’interessata.

II Violazione dell’art. 8 del decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 7 ottobre 2010 n. 22-54/Leg.

Secondo la parte ricorrente nelle predette circostanze di fatto dianzi esposte al § 1.1. della presente sentenza emergerebbero anche le sistematiche violazioni dell’art. 8 del decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 7 ottobre 2010 n. 22-54/Leg., sempre con riguardo *“alla mancata predisposizione da parte del Liceo -OMISSIS-, delle attività di sostegno, in corso d’anno, nonché dei corsi di recupero e delle relative verifiche (art. 8 lettera a), b) e d)), oltretutto per una studentessa proveniente da altro istituto, nel cui caso, l’art. 59 della l.p. 7” (recte: n. 5 del 2006) al comma 1, esplicitamente, prevede, fra l’altro, che ‘le istituzioni scolastiche e formative attivano apposite iniziative didattiche integrate a sostegno dei passaggi da un percorso all’altro, volte ad assicurare l’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta’. In tal senso, la scuola si è limitata a soli interventi apparentemente di recupero come quelli riportati nel seguito e rinvenibili”* nel doc. 17 prodotto dalla stessa parte ricorrente (cfr, ivi: *“Interventi di recupero”*) *“e trasmessi alla famiglia solo in seguito alla richiesta di accesso agli atti da parte dei legali”* della medesima ricorrente.

In tal senso il patrocinio della parte ricorrente evidenzia che tale documento *“non presenta alcun elemento di identificazione relativamente alla data, protocollo e firma, ecc.”* e che lo stesso reca soltanto le seguenti e quanto mai scarse indicazioni: *“Interventi di recupero. Italiano: sportello personale quarta ora di sabato 6/5”* (orario, questo, tra l’altro concomitante alle lezioni della docente di matematica e di fisica) *“per commentare e correggere il tema di simulazione d’esame. Tutte le materie: in generale, gli insegnanti hanno messo in atto e si sono messi a disposizione per una serie di attività di confronto e recupero mattutino durante l’intero anno scolastico; come è stata spesso data la disponibilità ad attivare sportelli ad hoc.”*

A tale riguardo la parte ricorrente afferma che *“si evince dal testo sopra, e dalla relativa nota allegata che lo contiene, l’estrema insufficienza di specificità come, invece,*

prevederebbe la norma. Dalla lettura dell'intervento di recupero (sportello - sic!) previsto dall'insegnante di italiano si evince che il presunto sportello è concesso solo il 6 maggio", oltretutto durante le lezioni della docente di matematica e di fisica nella classe frequentata dalla ricorrente, e che "ciò contrasta sia con le disposizioni di interventi integrativi (da effettuarsi in orario non scolastico), sia con la necessità" della ricorrente medesima di essere contemporaneamente presente alle lezioni di matematica e di fisica, "discipline nelle quali la stessa era carente. Per quanto riguarda 'tutte le altre materie', invece il contenuto sopra citato parla di generiche 'messa a disposizione', 'recupero mattutino', che come già detto contrastano con il principio del recupero e dell'integrazione per favorire il successo formativo della studentessa, ossia interventi da attuarsi in orario extra scolastico e non mattutino, o comunque, non in coincidenza con altre attività didattiche. In ogni caso, si fa presente che i rari sportelli attivati non sono assimilabili ad attività di recupero formativo come previsto dal già citato art. 8. Nonostante la sopra citata legge preveda che gli interventi di recupero e le relative comunicazioni debbano essere tutte predisposte al fine di permettere il successo formativo della studentessa, si rende noto che, anche le comunicazioni intercorse fra famiglia e scuola, in realtà non avevano come obiettivo nessun riscontro in termini di percorso formativo in quanto gli stessi percorsi non erano stati erogati dalla scuola. A puro titolo esemplificativo, alleghiamo schermata dal registro di classe, che riporta in merito all'incontro promesso nella telefonata e che viene ulteriormente rimandato" (cfr. doc.18 di parte ricorrente).

Il patrocinio della ricorrente rileva inoltre che con la predetta ordinanza ministeriale n. 205 dd. 11 marzo 2009 si dispone che, per quanto riguarda gli alunni ammessi all'Esame di Stato, lo scrutinio finale deve essere espresso con un singolo e unico voto, e reputa che tale norma di principio deve vigere anche nella Provincia Autonoma di Trento, posto l'art. 6 del predetto regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 7 ottobre 2010 n. 22-54/Leg. nulla dispone al riguardo.

Secondo il patrocinio della ricorrente, "qualora si fosse utilizzata tale metodologia, la valutazione complessiva - come si evince anche dal proprio doc. 19 (cfr. ivi), il quale riporta la media complessiva dei voti sia dell'intero anno scolastico che

del solo secondo quadrimestre - *“tali medie sono rispettivamente 6.38 e 6.24”*; il che pertanto giustificerebbe la seguente conclusione del medesimo patrocinio: *“la non ammissione non appare fondata sulla base della norma specifica di riferimento: a fronte di un 6.38 di media non si può ritenere ‘complessivamente insufficiente’ ”*.la valutazione della studentessa.

1.2.3. Il suesposto ricorso è stato corredato dalla contestuale proposizione di un’istanza cautelare proposta a’ sensi dell’art. 56 c.p.a., il cui testo qui di seguito si riporta:

“Ai fini dell’accoglimento dell’istanza di sospensiva, si evidenzia la sussistenza sia del ‘fumus boni iuris’, sia del ‘danno grave ed irreparabile’. La studentessa pertanto, chiede che codesto Tribunale Amministrativo voglia emettere ‘inaudita altera parte’ provvedimento di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, concedendo l’ammissione con riserva della ricorrente alla prova suppletiva che si terrà nei giorni 5 e 6 luglio 2023 o in seduta straordinaria. Per quanto concerne il ‘fumus boni iuris’, si fa presente che il ricorso è ampiamente motivato con le evidenze delle violazioni sopra descritte ed in particolare: 1. Violazione dell’articolo 7, comma 2 del decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 7 ottobre 2010 nr. 22-54/Leg. emesso in esecuzione degli artt. 59 e 60 comma 1 della Legge Provinciale nr. 5 del 7 agosto nr. 6. Eccesso di potere per sviamento nonché per carenza di motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge 241/90. Violazione della nota della Provincia di Trento - Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, Ufficio esami di Stato e abilitazioni provinciali (prot. del 22/03/2019 prot. Nr. S116/2019/192094), nonché dell’Ordinanza Ministeriale di data 11.03.2019 nr. 205 (V. all. 16), recante ‘Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie’. La suddetta nota provinciale, che richiama l’ordinanza ministeriale, ne evidenzia l’applicabilità, quando sostiene che è ‘opportuno ricordare che il provvedimento di non ammissione all’esame, vista l’incidenza sulla sfera giuridica del destinatario (studente, famiglia), deve essere puntualmente motivato nel rispetto del principio di legittimità della motivazione dei provvedimenti amministrativi a contenuto sfavorevole e di quanto disposto

dall'art. 2 comma 2 dell'ordinanza ministeriale che riporta 'Le deliberazioni del consiglio di classe di non ammissione all'esame sono puntualmente motivate'. Come si evince dal verbale dello scrutinio finale le motivazioni delle carenze non risultano essere per nulla puntuali, né adeguatamente esplicitate. 2. Violazione dell'art. 8 del decreto del presidente della PAT del 7 ottobre 2010 n. 22-54/Leg Mancata predisposizione da parte del Liceo -OMISSIS-, delle attività di sostegno, in corso d'anno, nonché dei corsi di recupero e delle relative verifiche (art. 8 lettera a), b) e d)). In tal senso, la scuola si è limitata a soli interventi apparentemente di recupero, come quelli riportati nel ricorso. Per quanto concerne, invece, il danno grave ed irreparabile, lo stesso è in 're ipsa' se si pensa al grave pregiudizio di fatto e psicologico che si arreca ad una giovane ragazza che ha avuto per tutto il cursus honorum del liceo scientifico un rendimento più che apprezzabile. Da tenere in considerazione inoltre che il provvedimento della scuola (non ammissione all'esame di stato) si sta ripercuotendo su gravi problemi di salute" della ricorrente "(relativi alla scoperta di problemi di natura neoplastica) scoperti nel mese di aprile e tempestivamente comunicati alla dirigente scolastica in uno dei due colloqui avuti in presenza presso il Liceo -OMISSIS-. Solo per dire che la scuola era al corrente di tutto ciò nella persona del suo dirigente".

2. Con decreto presidenziale cautelare n. -OMISSIS- l'istanza cautelare è stata accolta con la contestuale imposizione alla parte ricorrente di alcuni incumbenti.

Nella parte motiva di tale provvedimento giudiziale si legge quanto segue:

"Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, a' sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Rilevato che al fine di comprovare l'illegittimità del provvedimento impugnato il ricorso in epigrafe prevalentemente si incentra sulla circostanza che nei confronti dell'interessata, da ultimo destinataria del provvedimento di non ammissione all'Esame di Stato per il conseguimento del diploma di scuola media superiore presso un Liceo Scientifico, non sarebbero stati apprestati i pur previsti corsi di recupero per le materie in cui lei non aveva ottenuto la sufficienza nel corso dell'ultimo anno scolastico;

Premesso che le valutazioni espresse dalle commissioni d'esame e dai collegi dei docenti costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, che non può formare oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo, se non nei casi in cui siano ravvisabili vizi palesi nell'iter decisionale che ha condotto all'adozione del provvedimento finale (cfr. tra le più recenti T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 22 maggio 2023, n. 1700 e TAR Piemonte, sez. II, 20 ottobre 2022, n. 871; cfr., altresì, ex plurimis T.A.R. Veneto, Sez. I, 4 dicembre 2018, n. 1108; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 2 novembre 2018, n. 10554; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 6 settembre 2018, n. 5413; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 26 giugno 2018, n. 1071).

Rilevato che i principi elaborati dalla giurisprudenza ormai consolidata in tema di mancata ammissione dello studente alla classe successiva sono suscettibili di sovrapposibilità ermeneutica con riferimento alla qui dedotta fattispecie di non ammissione all'Esame di Stato (c.d. Esame di maturità), e che pertanto sulla legittimità di tale giudizio non possono incidere la mancata attivazione nel corso dell'anno scolastico delle iniziative di sostegno concretatesi in appositi corsi di recupero, atteso che tale circostanza non può assumere alcuna influenza sul giudizio che il consiglio di classe è chiamato ad esprimere in sede di scrutinio finale; le eventuali disfunzioni organizzative verificatesi nel corso dell'anno scolastico non sono infatti sufficienti - per se stanti - a giustificare o modificare l'esito negativo delle prove sostenute dallo studente nel corso dell'anno scolastico, atteso che il giudizio di non ammissione alla classe superiore o all'Esame di Stato si fonda esclusivamente sulla constatazione sia dell'insufficiente preparazione dello studente medesimo, sia dell'incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi (così, ad es., T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 9 dicembre 2019, n.1628); detto altrimenti, anche le eventuali carenze della scuola in rapporto alla mancata od inappropriata predisposizione di attività di recupero non possono giustificare la promozione di uno studente con profitto insufficiente (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 12 ottobre 2018, n. 9930); e, del resto, anche la valutazione del Consiglio di classe sul livello di preparazione e di apprendimento concretamente raggiunto da un alunno al termine dell'anno scolastico non può dipendere da un'eventuale difetto nella relazione scuola-famiglia o dalla mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello stesso (T.A.R.

Campania, Napoli, Sez. VIII, 17 luglio 2019 n. 3933; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, 14 settembre 2018, n. 184): ossia - e concludendo sul punto - le eventuali carenze della scuola nel predisporre tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dello studente ed il suo inserimento nell'attività di classe a livelli di preparazione pari o prossima a quella degli altri studenti della stessa classe non incidono sull'autonomia del giudizio di ammissione che deve essere effettuato, come indicato, sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunte dallo studente (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 12 aprile 2019 n. 01115/2019).

Rilevato che nel caso di specie, dalla documentazione sin qui acquisita agli atti di causa, consta che l'interessata ha mantenuto nel corso dell'ultimo anno scolastico un rendimento sostanzialmente discontinuo, riportando peraltro valutazioni costantemente negative in materie importanti nel contesto degli studi propri di un liceo scientifico, quali fisica, scienze naturali e diritto, alle quali nella seconda parte dell'anno si sono aggiunti anche la matematica (materia nella quale peraltro aveva già in passato riportato insufficienze) e l'italiano; né va sottaciuto che lo stesso giudizio di non ammissione riferisce anche di numerose assenze e ritardi da parte della studentessa, in ordine ai quali nulla viene obiettato nel ricorso presentemente in esame:

Rilevato che a tale esito altalenante degli studi e da ultimo intrinsecamente negativo la parte ricorrente contrappone l'esito dichiaratamente favorevole da lei medio tempore ottenuto in sede di superamento dell'esame di ammissione presso l'Università di Trento al Corso di - OMISSIS-: circostanza, questa, che non risulta peraltro allo stato idoneamente comprovata, essendo stato prodotto agli atti del presente procedimento soltanto un tabulato recante le iniziali ma non i nomi e cognomi completi dei candidati che hanno superato con esito favorevole le relative prove;

Rilevato, inoltre, che la parte ricorrente ha erroneamente evocato nel presente giudizio un'Amministrazione non più esistente, ossia il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) in luogo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, medio tempore istituito per effetto dell'art. 6 del d.l. 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni con l. 16 dicembre 2022, n. 604;

Ritenuto tuttavia, esclusivamente in considerazione del pregiudizio dedotto dalla ricorrente, di eccezionalmente accordarle la tutela dell'ammissione con riserva alla sessione suppletiva dell'Esame di Stato indetta per il mese di luglio 2023 a' sensi dell'art. 17 dell'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 45 del 9 marzo 2023 la cui applicazione nella Provincia Autonoma di Trento è disciplinata dalla circolare Prot. 21259 dd. 12 marzo 2023 emanata dal Dirigente dell'Ufficio Esami di Stato ed abilitazioni professionali facente capo all'Amministrazione provinciale.

Il patrocinio della ricorrente è peraltro onerato entro il termine del 7 luglio 2023, ore 12.00, a notificare l'atto introduttivo del presente giudizio anche al Ministero dell'Istruzione e del Merito e a depositare la relativa relata nel fascicolo processuale digitale della presente causa, nonché a parimenti depositare nel medesimo fascicolo processuale digitale una certificazione dell'Università di Trento dalla quale risulti che la studentessa ... ha superato nel corrente anno l'esame di ammissione al Corso di -OMISSIS-;

Rilevato che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato alle Amministrazioni intimato in data 27 giugno 2023 e depositato in pari data agli atti di causa, e che pertanto, ai fini dell'osservanza dei termini a difesa delle parti contemplati dall'art. 55, comma 5, c.p.a., la trattazione dell'incidente cautelare in sede collegiale non può che essere fissata alla camera di consiglio del 27 luglio 2023, ora di rito”.

3. In data 4 e 6 luglio 2023 il patrocinio della ricorrente ha provveduto ai sopradescritti incumbenti disposti per effetto del surriportato decreto cautelare monocratico, e ha pertanto provveduto a depositare agli atti di causa la copia digitale dell'atto introduttivo del presente giudizio con la relata della sua notifica a mezzo PEC al Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonché l'attestazione dell'Università di Trento - Direzione didattica e servizi agli studenti Prot. -OMISSIS-|-OMISSIS-|-OMISSIS- a' sensi della quale l'interessata *“risultata idonea ammessa nella graduatoria valida per l'ammissione al corso di laurea in -OMISSIS- - Generale, a seguito del superamento della prova di ammissione TOLC-E, con punteggio pari a 13,00 per l'anno accademico 2023/24”.*

4. Peraltro, già il precedente giorno 3 luglio 2023 si era costituito nel presente giudizio, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Ministero

dell'Istruzione e del Merito, ancorchè erroneamente evocato in giudizio come Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, “riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo” e chiedendo comunque di essere sentito in occasione dell'anzidetta udienza camerale del 27 luglio 2023.

In data 6 luglio 2023 il medesimo Ministero ha quindi depositato una “breve memoria” del seguente tenore: *“In vista dell’udienza di discussione della (temeraria) istanza cautelare all’udienza sopra indicata, si osserva brevemente quanto segue. 1. Va eccepito, in via pregiudiziale e principale, il difetto di legittimazione passiva dell’evocata Amministrazione statale, la quale - come è ormai più che noto - non ha più alcuna competenza amministrativa in ordine all’istruzione nelle scuole della provincia di Trento, settore che - a seguito della c.d. provincializzazione - rientra esclusivamente nella competenza della PAT: il provvedimento impugnato è ascrivibile al Consiglio di Classe dell’Istituto scolastico frequentato dalla ricorrente, il quale va considerato parte integrante del plesso amministrativo della PAT. 2. Solamente in subordine, e per estremo scrupolo difensivo, si osserva come l’istanza cautelare sia palesemente infondata sotto il profilo del fumus: a fronte delle macroscopiche e lampanti evidenze negative della “carriera” scolastica della ricorrente (v. decreto presidenziale monocratico n. -OMISSIS-), qualsiasi considerazione riguardo al periculum è semplicemente destinata a essere relegata nella totale irrilevanza. Infatti, non di (astratto) periculum si tratta in questo caso specifico, bensì di meritata sopportazione delle inevitabili conseguenze delle proprie macroscopiche insufficienze scolastiche. Nessun rilievo può, a tale riguardo, riconoscersi all’asserito superamento della prova di ammissione all’Università, circostanza che - semmai - non depone a favore ... dell’Università! Non può può, insomma, invertirsi la sequenza logica: è evidentemente l’ammissione all’esame di maturità (e, naturalmente, il suo successivo superamento) che condiziona l’ammissione agli studi universitari, ... non il contrario! Diversamente opinando, il superamento della prova selettiva per l’ammissione all’Università, il cui svolgimento viene ormai generalmente anticipato dagli Atenei nel corso del quinto e talvolta addirittura del quarto anno della scuola secondaria superiore, dovrebbe rendere semplicemente ...inutile lo stesso esame di Stato finale. Pertanto, per il momento, così si conclude Voglia il Tribunale: a) in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione*

passiva; b) in subordine - previo rigetto dell'istanza cautelare per la manifesta carenza del benché minimo fumus boni iuris (v. decreto presidenziale monocratico n. -OMISSIS-) - rigettare il ricorso in quanto infondato. Spese rifuse”.

5. Nei giorni di mercoledì 5 luglio e di giovedì 6 luglio 2023 la ricorrente ha rispettivamente svolto la prima e la seconda prova scritta della sessione di esami suppletiva, nel mentre in data 10 luglio 2023 ha sostenuto il colloquio con la Commissione d'esame.

La ricorrente, avendo riportato il voto complessivo di 54 centesimi, inferiore al minimo di 60 centesimi richiesto per ottenere la promozione, non ha pertanto superato l'esame di Stato venendo conseguentemente dichiarata “*non diplomata*” con voto unanime della Commissione d'esame (cfr. doc.ti 1 e 2 prodotti dalla Provincia Autonoma di Trento, successivamente costituitasi in giudizio).

Consta inoltre che la medesima ricorrente con nota dd. 13 luglio 2023 ha presentato richiesta di accesso agli atti, segnatamente chiedendo di estrarre copia del verbale di valutazione della prima e della seconda prova scritta, del verbale della predisposizione del materiale per il proprio colloquio, del verbale dello svolgimento e della valutazione del colloquio medesimo, degli elaborati della prima e della seconda prova scritta con le relative griglie di valutazione, del verbale di attribuzione dei voti finali, nonché della propria scheda individuale (cfr. *ibidem*, doc. 3).

Il Liceo -OMISSIS- ha prontamente riscontrato tale richiesta accogliendola integralmente in da 14 luglio 2023 (cfr. *ibidem*, doc. 4).

6. In data 19 luglio 2023 il patrocinio della ricorrente ha depositato nel fascicolo di causa la seguente dichiarazione di rinuncia al ricorso: “*Dato atto che, a seguito del decreto presidenziale del 28 giugno 2023 la ricorrente ha potuto partecipare alla Sessione suppletiva degli esami di maturità presso l'Istituto -OMISSIS- di Trento, senza purtroppo riuscire a superare le prove. Esaminato l'articolata e ben motivata ordinanza*” (recte: decreto) “*presidenziale. che lascia pochi spazi all'accoglimento nel merito del ricorso e che, peraltro, risulterebbe inutile stante la necessità di iscriversi ed*

iniziare il nuovo anno scolastico. Alla luce delle suesposte osservazioni la ricorrente intende rinunciare agli atti ed all'azione del ricorso promosso con compensazione delle spese, fatti salvi gli effetti del decreto monocratico del 28 giugno 2023”.

Tale atto risulta ritualmente notificato a mezzo PEC alla Provincia Autonoma di Trento e al Liceo -OMISSIS- in data 17 luglio 2023.

7. In data 21 luglio 2023 si è costituita nel presente giudizio la Provincia Autonoma di Trento, , *“prendendo atto anche dell’istanza di rinuncia notificata, contestando in ogni caso tutto quanto eccepito, dedotto e prodotto nel ricorso formulato dalla ricorrente. Con accettazione della compensazione delle spese di causa”.*

La Provincia ha inoltre depositato *“a conforto degli elementi comunque dedotti in fatto i seguenti documenti: 1. quadro sinottico esame di Stato; 2. esito negativo esame di Stato; 3. richiesta accesso agli atti dd. 13.07.2023; 4. riscontro accesso agli atti dd. 14.07.2023; 5. verbale scrutinio finale dd. 16.06.2023; 6. Scheda di programmazione delle attività educative e didattiche; 7. prospetto sportelli per recupero carenze; 8. estratto schermata piattaforma CISLA con struttura prova del Tolc-E reperibile su <https://www.cisiaonline.it>.”*

8. Alla camera di consiglio del 27 luglio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione, a’ sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 85, comma 9, c.p.a.

9.1. La riscontrata completezza del contraddittorio e la dirimente dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte della ricorrente - notificata alle controparti e ribadita nell’udienza camerale - consentono a questo giudice di definire la presente causa mediante sentenza resa a’ sensi dell’art. 60 c.p.a., peraltro previa estromissione dal procedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Nella presente causa si verte, infatti, in tema di funzioni amministrative esercitate dalla Provincia Autonoma di Trento in dipendenza della competenza ad essa attribuita in materia di *“istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica)”* a’ sensi degli artt. 9, n. 2 e 16 dello Statuto di autonomia speciale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol approvato con d.P.R. 31 agosto 1972,n. 670, nonché a’

sensi delle conseguenti norme di attuazione dello Statuto speciale medesimo approvate con d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 e richiamate anche dall'art. 81, comma 3, del t.u. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e - per quanto qui segnatamente interessa - anche dall'art. 12 del d.P.R. 21 giugno 2009, n. 122: e, del resto, proprio in forza di tale particolare competenza attribuita alla Provincia da una fonte legislativa di rango costituzionale, ogni istituto scolastico avente sede nel territorio della Provincia Autonoma di Trento - ivi dunque compreso anche il Liceo -OMISSIS- - costituisce parte integrante del Sistema scolastico provinciale (cfr. art. 8, comma 1, lett. b) della l.p. 7 agosto 2006, n. 5) configurandosi quale soggetto istituzionale autonomo, ma comunque conformato dalla legislazione di fonte provinciale e dall'azione amministrativa della Provincia medesima.

9.2. La rinuncia al giudizio da parte della ricorrente risulta regolarmente notificata alla Provincia Autonoma di Trento e al Liceo -OMISSIS-, peraltro non rispettando il termine di almeno 10 giorni antecedenti all'udienza contemplato dall'art. 84, comma 3, c.p.a.

Nondimeno l'intervenuta espressa accettazione della rinuncia da parte della Provincia all'atto della sua costituzione in giudizio, avvenuta due giorni dopo la ricezione della rinuncia medesima, all'evidenza sana la mancata osservanza di un termine che la *ratio legis* impone al solo scopo di consentire alla controparte destinataria della rinuncia stessa di meditatamente accettarla, o meno, con riguardo alla regolazione delle spese proposta dalla parte ricorrente (nel presente caso la compensazione delle stesse).

L'accettazione tempestivamente e inequivocabilmente formulata dalla Provincia consente pertanto a questo giudice di prescindere, nella specie, da quanto disposto - con norma di "*chiusura del sistema*" - dal comma 4 del medesimo art. 84 c.p.a. (cfr. ivi: "*Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta*

carezza d'interesse alla decisione della causa”) e di dichiarare quindi il ricorso estinto in epigrafe per rinuncia, a’ sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.

9.3. Va precisato, tuttavia, che l’istituto della rinuncia al ricorso disciplinato dall’art. 84 c.p.a. si sostanzia in una rinuncia sia all’azione giudiziale, sia agli atti intervenuti nel corso del giudizio.

In tal senso, infatti, deve ribadirsi che dalla pronuncia del giudice che estingue il giudizio per rinuncia indefettibilmente consegue anche la caducazione di tutti gli effetti - interinali e cautelari - che il giudizio ha *medio tempore* prodotto, trattandosi di effetti - per l’appunto - del tutto precari e temporanei, destinati in quanto tali ad essere - sempre e comunque - definitivamente rimossi *ex tunc* per effetto dell’estinzione del giudizio dichiarata dal giudice (cfr. sul punto, ad es., T.A.R. Campania, Napoli, Sez.VIII, 1 aprile 2010, n. 1760): ossia - e detto altrimenti - i provvedimenti cautelari in precedenza emessi dal giudice nel corso del giudizio e che pur hanno trovato contingente esecuzione anche mediante l’impulso *ope iudicis* di apposite azioni amministrative, per ineludibile effetto dell’estinzione del giudizio conseguente alla sua rinuncia vanno reputati *tamquam non essent* sin dal momento della loro adozione, come pure tutti gli atti dell’Amministrazione che li hanno materialmente attuati.

In ragione di tutto ciò, non può pertanto essere accolta l’istanza del patrocinio della ricorrente, contenuta nell’atto di rinuncia, affinché siano *“fatti salvi gli effetti del decreto monocratico del 28 giugno 2023”*: come dianzi evidenziato, la rimozione *ex tunc* di tale provvedimento giudiziale caduca in via consequenziale e con efficacia parimenti retroattiva ogni effetto a suo tempo dispiegato dalla misura cautelare dell’ammissione con riserva della ricorrente all’Esame di Stato e, pertanto, dalla rinuncia al ricorso discende nella specie il pieno e definitivo riacquisto dell’efficacia dell’esito dello scrutinio del 10 giugno 2023 impugnato dalla ricorrente e che solo contingentemente era stato sospeso nei suoi effetti.

L'attuale ricorrente, quindi, potrà iscriversi al prossimo anno scolastico non già con lo *status* di “*non diplomata*” a lei attribuito in sede di esito dell'Esame di Stato, bensì con quello di “*non ammessa*” all'Esame medesimo, a lei in precedenza attribuito per effetto del predetto scrutinio del 10 giugno 2023.

10. va peraltro denotato a questo punto che la vicenda resa oggetto del presente giudizio ha assunto per lo sproporzionato interessamento dei cc.dd. *media* (stampa locale e nazionale, informazione radiotelevisiva, *talk show* televisivi e radiofonici, cc.dd. *social*) una rilevante notorietà, cui hanno fatto tra l'altro seguito una lettera sottoscritta da oltre cento docenti delle scuole trentine e indirizzata al Ministro dell'Istruzione e del Merito, una lettera del padre della ricorrente al medesimo Ministro, una pubblica presa di posizione da parte di quest'ultimo, nonché ulteriori prese di posizione pubbliche da parte dell'Assessore provinciale all'Istruzione, Università e Cultura, da parte del Rettore dell'Università di Trento e da parte della Sovrintendente scolastica della Provincia Autonoma di Trento.

Né va sottaciuto che soprattutto nei cc.dd. *social*, ma anche in qualche giornale quotidiano non locale è stato travisato lo stesso senso letterale delle parole utilizzate nella motivazione del decreto cautelare monocratico n. -OMISSIS- con il quale era stata disposta l'ammissione con riserva della ricorrente all'Esame di Stato.

Giova pertanto qui rimarcare - per evidenti esigenze di chiarezza - quanto segue:

1) Nell'*incipit* della motivazione del predetto decreto cautelare è stato inequivocabilmente affermato che “*le valutazioni espresse dalle commissioni d'esame e dai colleghi dei docenti costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, che non può formare oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo, se non nei casi in cui siano ravvisabili vizi palesi nell'iter decisionale che ha condotto all'adozione del provvedimento finale (cfr. tra le più recenti T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 22 maggio 2023, n. 1700 e TAR Piemonte, sez. II, 20 ottobre 2022, n. 871; cfr., altresì, ex plurimis T.A.R. Veneto, Sez. I, 4 dicembre 2018, n. 1108; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 2*

novembre 2018, n. 10554; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 6 settembre 2018, n. 5413; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 26 giugno 2018, n. 1071)”.

II) Altrettanto chiaramente nel medesimo decreto cautelare monocratico era stato affermato che *“i principi elaborati dalla giurisprudenza ormai consolidata in tema di mancata ammissione dello studente alla classe successiva sono suscettibili di sovrapposibilità ermeneutica con riferimento alla qui dedotta fattispecie di non ammissione all’Esame di Stato (c.d. Esame di maturità), e che pertanto sulla legittimità di tale giudizio non possono incidere la mancata attivazione nel corso dell’anno scolastico delle iniziative di sostegno concretatesi in appositi corsi di recupero, atteso che tale circostanza non può assumere alcuna influenza sul giudizio che il consiglio di classe è chiamato ad esprimere in sede di scrutinio finale; le eventuali disfunzioni organizzative verificatesi nel corso dell’anno scolastico non sono infatti sufficienti - per se stanti - a giustificare o modificare l’esito negativo delle prove sostenute dallo studente nel corso dell’anno scolastico, atteso che il giudizio di non ammissione alla classe superiore o all’Esame di Stato si fonda esclusivamente sulla constatazione sia dell’insufficiente preparazione dello studente medesimo, sia dell’incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi (così, ad es., T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 9 dicembre 2019, n.1628); detto altrimenti, anche le eventuali carenze della scuola in rapporto alla mancata od inappropriata predisposizione di attività di recupero non possono giustificare la promozione di uno studente con profitto insufficiente (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 12 ottobre 2018, n. 9930); e, del resto, anche la valutazione del Consiglio di classe sul livello di preparazione e di apprendimento concretamente raggiunto da un alunno al termine dell’anno scolastico non può dipendere da un’eventuale difetto nella relazione scuola-famiglia o dalla mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello stesso (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 17 luglio 2019 n. 3933; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, 14 settembre 2018, n. 184): ossia - e concludendo sul punto - le eventuali carenze della scuola nel predisporre tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dello studente ed il suo inserimento nell’attività di classe a livelli di preparazione pari o prossima a quella degli altri studenti della stessa classe non incidono sull’autonomia del giudizio di ammissione che deve essere effettuato, come indicato,*

sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunte dallo studente (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 12 aprile 2019 n. 01115/2019)”.

Segnatamente proprio questa parte della motivazione è stata travisata da parecchi *media*, che presso la pubblica opinione hanno accreditato la falsa tesi che la studentessa fosse stata ammessa con riserva all'Esame di Stato avendo questo giudice in sede monocratica ravvisato una possibile fondatezza della relativa censura formulata dal patrocinio della ricorrente: il che, viceversa, risultava - e risulta - all'evidenza escluso dalla piana lettura del surriportato testo del provvedimento giudiziale.

Peraltro, solo per mera completezza espositiva, va qui ulteriormente evidenziato che - in linea di mero principio, e astraendo pertanto dal caso di specie - l'omessa o la non ottimale attuazione delle misure di sostegno per gli studenti con carenze, se invero non può essere invocata al fine di ottenere comunque la promozione alla classe successiva di costoro oppure la loro ammissione all'Esame di Stato, potrebbe comunque in astratto configurarsi quale illegittimità causativa di danno per gli studenti stessi e le loro famiglie (cfr. al riguardo T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 8 luglio 2020, n. 470 in tema di difettosa attività di sostegno nei riguardi di uno studente affetto da Disturbi specifici di apprendimento - DSA)

III) In buona sostanza il patrocinio della ricorrente ha fondato la propria impugnativa sostenendo sostanzialmente due argomenti tra di loro del tutto inconciliabili già sull'immediato piano logico prima ancora che giuridico: ossia che la studentessa da un lato necessitava delle misure di sostegno (in tesi del medesimo patrocinio non idoneamente erogate) al fine di colmare le proprie crescenti lacune (secondo tale prospettazione, di fatto ammess) in ben 5 materie; e che, allo stesso tempo, la medesima studentessa aveva comunque superato la prova TOLC-E in inglese per l'accesso al Corso di Laurea in - OMISSIS- attivato presso l'Università di Trento risultando nella lista dei primi 30 ammessi: circostanza, quest'ultima, che nell'articolazione del ricorso viene di fatto valorizzata, in più passaggi, quale pesante motivo di dubbio sulla

stessa attendibilità dei giudizi viceversa negativi sul suo grado di apprendimento resi da una parte assolutamente maggioritaria dei suoi docenti di liceo e da ultimo condivisi con il voto del Consiglio di Classe il 10 giugno 2023.

Di fatto, mediante questa seconda sua prospettazione il patrocinio della ricorrente negava la stessa, effettiva presenza delle anzidette lacune nella complessiva preparazione della discente.

IV) Soltanto l'avvenuta produzione in data 21 luglio 2023 da parte della Provincia, quale suo documento n. 9, della descrizione della struttura della predetta prova TOLC-E ha consentito a questo giudice, nella sua composizione collegiale, di acclarare il contenuto di tale prova verificando la sua non sovrapponibilità con le materie oggetto di studio nell'indirizzo scolastico liceale prescelto dalla ricorrente.

A tale riguardo va innanzitutto chiarito che tale prova è predisposta e somministrata dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA), soggetto istituzionale senza scopo di lucro, composto da 61 università statali - tra le quali la stessa Università di Trento - e dalle Conferenze di Ingegneria, Architettura e Scienze.

Il TOLC, reso attivo dal 2012, è un test d'ingresso universitario svolto *on line* ed è dichiaratamente finalizzato alla verifica delle conoscenze iniziali e minime richieste per affrontare con successo gli studi in una determinata area e per orientare gli studenti nella scelta del percorso universitario più adatto alle loro inclinazioni di studio.

Le conoscenze oggetto di valutazione e il punteggio minimo da raggiungere sono stabiliti da ogni corso di laurea.

Il TOLC può anche essere utilizzato, con le stesse modalità di erogazione ma prevedendo in via ad esso correlate procedure amministrative di iscrizione per l'ammissione in graduatoria, anche come test di selezione per i corsi di laurea ad accesso programmato locale: il che per l'appunto accade anche per

l'accesso al Corso di Laurea in -OMISSIS- attivato presso l'Università degli Studi di Trento.

Tutti i TOLC appartenenti alla medesima tipologia presentano un livello di difficoltà analogo o comunque paragonabile, ma sono diversi da studente a studente e sono composti da domande selezionate da un database riservato del predetto CISIA.

Possono accedere ai TOLC gli studenti iscritti agli ultimi due anni delle scuole medie superiori.

Premesso ciò, dal predetto doc. 9 prodotto dalla Provincia risulta che la prova di TOLC-E superata dalla ricorrente al fine della sua iscrizione al predetto Corso di Laurea si articola nella risoluzione di 13 quesiti di Logica, di 10 quesiti di Comprensione verbale, di 10 quesiti di Matematica e di 30 quesiti di Lingua inglese.

Il tempo assegnato per fornire le risposte è di 30 minuti per ciascuna delle Sezioni di Logica, di Comprensione verbale e di Matematica, e di 15 minuti per la Sezione di Lingua inglese: ossia complessivamente di 105 minuti.

Orbene, soltanto dalla lettura di tale documento - giova ribadire, acquisito successivamente all'adozione dell'anzidetto provvedimento cautelare monocratico - è stato possibile acclarare nella presente sede di giudizio l'assoluta non comparabilità tra il complesso delle conoscenze richieste agli studenti non solo di liceo scientifico ma di ogni scuola media superiore, e quelle viceversa richieste dal TOLC-E ai fini del suo superamento.

I quesiti del TOLC-E, infatti, comprendono nella specie soltanto due materie presenti nei corsi di studio delle scuole medie superiori (la Matematica e la Lingua inglese), nel mentre prescindono da tutte le restanti materie di tale ciclo di studi non prevedendo al riguardo domande di cultura generale che possano in qualche modo riguardarle e - per contro - contemplano quesiti di Logica e di Comprensione verbale.

A posteriori, dunque, non può che concludersi nel senso che il superamento del TOLC-E da parte della ricorrente deve reputarsi del tutto irrilevante al fine di

qualsivoglia contestazione circa l'attendibilità dei giudizi negativi che sono stati espressi sui livelli di apprendimento della studentessa da parte della maggioranza del corpo dei docenti della classe di liceo da lei frequentata nonché, collegialmente dal Consiglio di Classe.

Inoltre, per quanto riguarda le uniche comparazioni possibili tra i risultati ottenuti dalla ricorrente nel TOC-E e i propri risultati scolastici, ossia la Lingua inglese e la Matematica, nessuna contraddizione invero sussiste tra la positiva valutazione del TOLC-E ottenuta nella Lingua inglese e quella scolastica (voto conclusivo di 8).

Viceversa, qualche dubbio sulla sufficienza del grado di selettività dei quesiti di Matematica contenuti nello stesso TOLC-E può in effetti sorgere, considerando che gli stessi sono stati idoneamente superati da una studentessa che non solo nell'ultima classe di liceo è incorsa per tale materia nella medesima carenza riscontrata nell'anno precedente, ma che - per di più - nel medesimo lasso di tempo ne ha addirittura accentuato la gravità, passando dal voto di 5 a quello di 4.

V) *Rebus sic stantibus*, va evidenziato che questo giudice nella precedente sua composizione monocratica era tenuto a pronunciarsi *ad horas* su di un'istanza cautelare che, sebbene manifestamente non supportata dal *fumus boni iuris* della predetta censura formulata in ordine all'asserita assenza delle iniziative di recupero del profitto della discente che la scuola aveva l'obbligo di apprestare, nondimeno non poteva reputarsi *prima facie* sfornita di qualsivoglia fondamento in ordine all'allegato contrasto tra la valutazione della discente medesima effettuata dalla scuola in sede di scrutinio per l'ammissione all'Esame di Stato e la valutazione di ben diverso segno che era stata per contro certificata dall'avvenuto superamento del test del TOLC-E (giòva ribadire: a quel momento del tutto sconosciuto nel suo concreto contenuto).

In tale contesto il giudice monocratico di questo Tribunale non ha - come viceversa hanno erroneamente sostenuto i firmatari della predetta lettera indirizzata al Ministro dell'Istruzione e del Merito, nonché qualche

disinformato giornalista di organi di stampa non locali o qualche autore di estemporanei interventi sui *social* - sostituito con un proprio giudizio di merito quanto aveva deliberato il Consiglio di Classe nell'esercizio di una sua infungibile discrezionalità tecnica (si ribadisce: non sindacabile da questo stesso giudice se non negli stretti limiti già ricordati innanzi e altrettanto puntualmente ribaditi nello stesso proprio decreto), ma ha disposto una contingente (e, perciò, potenzialmente reversibile: come per l'appunto poi avvenuto) prosecuzione del procedimento di valutazione delle competenze che la studentessa aveva acquisito durante i suoi studi: prosecuzione affidata ad un organo ordinariamente costituito dalla stessa Amministrazione scolastica (*i.e.* la Commissione per l'Esame di Stato), composta in parte anche da docenti che nel corso dell'ultimo anno scolastico avevano avuto la ricorrente quale allieva e che - soprattutto - emette il proprio giudizio essendo titolare della medesima discrezionalità tecnica attribuita al Consiglio di Classe. Per implicito, il giudizio tecnico - discrezionale (a sua volta non sindacabile da questo stesso giudice se non nei ben ristretti limiti già dianzi avvenuti) che la Commissione d'Esame era chiamata ad emettere sarebbe risultato del tutto dirimente anche al fine di valutare il rilievo che doveva - e deve - essere in concreto assegnato al predetto superamento del test TOLC-E da parte della ricorrente: e ciò - si badi - anche ignorando, a quel momento, lo stesso, concreto contenuto dei quesiti contemplati da tale test.

Va da sé, infatti, che anche il risultato del test TOLC-E assumeva - e assume - una pari connotazione tecnico-discrezionale in ordine alla quale lo stesso giudice monocratico parimenti non ha preso posizione, limitandosi ad accertarne la materiale esistenza (cfr. sul punto il decreto cautelare già citato: *“Rilevato che a tale esito altalenante degli studi e da ultimo intrinsecamente negativo la parte ricorrente contrappone l'esito dichiaratamente favorevole da lei medio tempore ottenuto in sede di superamento dell'esame di ammissione presso l'Università di Trento al Corso di - OMISSIS-”*).

La naturale recessività del test TOLC-E rispetto alle prove dell'Esame di Stato (e, *a fortiori*, anche rispetto alla precedente valutazione emessa in sede di scrutinio finale per l'ammissione a quest'ultimo) è stata peraltro implicitamente e definitivamente accertata già mediante l'esito negativo delle prove suppletive del medesimo Esame di Stato: e ciò - parimenti si ribadisce - ancora prima che venisse portata a conoscenza di questo Collegio l'effettiva natura dei quesiti contemplati dalla prova richiesta per l'accesso all'Università. In buona sostanza, quindi, questo giudice nella precedente sede monocratica si è rigorosamente astenuto da qualsivoglia sindacato sul merito dei giudizi espressi dal Consiglio di Classe, limitandosi a cautelativamente disporre la prosecuzione in via strettamente interinale e reversibile di un'azione amministrativa essenzialmente deputata a chiarire in via definitiva e inoppugnabile il complessivo grado di apprendimento della ricorrente mediante un ulteriore giudizio di natura tecnico - discrezionale espresso al riguardo dall'organo collegiale istituzionalmente a ciò preposto.

Né va sottaciuto che, per questa via, il provvedimento cautelare adottato nella precedente fase monocratica del giudizio ha per conseguenza determinato - a beneficio di tutte le parti - anche una consistente accelerazione dei tempi del presente processo, in piena consonanza con quanto disposto in via di principio dall'art. 111 Cost., consentendo pertanto a questo giudice della fase cautelare collegiale di introitare la causa per la sua definitiva decisione nel quanto mai breve spazio di 30 giorni dall'avvenuta notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio.

VI) A questo punto va rimarcato che:

a) la lettera sottoscritta dagli oltre cento docenti trentini e inoltrata al Ministro dell'Istruzione e del merito muoveva da un inesistente presupposto, ossia che la valutazione tecnico - discrezionale espressa dai singoli componenti del Consiglio di Classe, nonché dal Consiglio medesimo quale organo collegiale fosse stata sostituita da una valutazione di merito da parte del giudice monocratico di questo Tribunale;

b) l'iniziativa - riferita dalla stampa locale - che è stata assunta dai patrocinanti della ricorrente di accompagnarla sino all'interno del Liceo in occasione della somministrazione delle prove scritte della sessione suppletiva dell'Esame di Stato va a sua volta reputata come del tutto ultronea, se non addirittura come inopportuna; invero nel corso dell'odierna camera di consiglio il patrocinio della ricorrente ha oralmente giustificato la relativa circostanza quale misura di tutela dell'interessata rispetto a possibili molestie da parte di giornalisti ivi eventualmente presenti, ma ciò non appare plausibile in quanto l'accesso all'interno dell'istituto scolastico risultava comunque inibito alle persone estranee trattandosi di una fase non pubblica delle prove di esame, e avendo la dirigenza della scuola già encomiabilmente provveduto ad adottare in tale frangente (pur nella comprensibile difficoltà degli eventi) misure organizzative rafforzate e del tutto idonee a assicurare il clima di serenità necessario per lo svolgimento delle prove d'esame; in tale contesto, quindi, la presenza dei patrocinanti poteva semmai essere percepito dai membri della Commissione d'esame come una vera e propria forma di pressione nei propri confronti: il che - pertanto - induce questo Collegio a fermamente stigmatizzare tale comportamento del patrocinio, auspicando che lo stesso non costituisca un precedente per la malaugurata ipotesi un caso consimile dovesse ripetersi;

c) altrettanto censurabile appare l'iniziativa - parimenti appresa dalla stampa locale - che è stata assunta da un consistente gruppo di docenti, anche estranei al Liceo -OMISSIS-, di presenziare alla prova d'esame orale della ricorrente; certamente tale prova è *ex lege* aperta al pubblico non potendo la dirigenza scolastica provvedere diversamente (ed infatti alla prova stessa hanno assistito anche i famigliari della ricorrente, nonché i suoi avvocati), ma l'organizzata presenza di tali docenti, tutti all'evidenza convinti (per diretta conoscenza o per un vero e proprio pregiudizio in quanto anche estranei alla scuola) dell'impreparazione della ricorrente, si è parimenti di fatto tradotta non solo nell'esternazione di un senso di diffidenza (parimenti preconcepita) nei confronti dei membri della Commissione se non addirittura in un tentativo di

pressione psicologica nei loro confronti, nonché – sia pure in via indiretta - nei riguardi della stessa ricorrente; e a quest'ultimo riguardo, se è vero che a' sensi dell'art. 9 della l.p. 7 settembre 2006, n. 5 “*gli studenti sono il soggetto primario cui si rivolge il sistema educativo*” nel Trentino e che a loro deve essere garantito “*l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione secondo i principi costituzionali*”, non pare che il surriferito episodio integri l'osservanza di tali pur fondamentali principi: semmai quanto avvenuto potrebbe addirittura ingenerare nella studentessa, con riguardo al proprio futuro scolastico, una generalizzata prevenzione nei confronti dell'intero corpo docente.

VII) Per certo fuoriesce dal *thema decidendum* della presente causa il giudizio sul presente assetto normativo che nel territorio della Provincia Autonoma di Trento disciplina il recupero delle carenze nel profitto scolastico da parte degli studenti delle scuole medie superiori e che nell'intero territorio nazionale disciplina i TOLC quale strumento di accesso all'istruzione universitaria, ormai divenuto di generale applicazione.

Tuttavia, la stessa particolarità della vicenda qui trattata può consentire al Collegio di esprimere al riguardo qualche epidermica considerazione.

Quanto al primo di tali aspetti, ossia alla particolare disciplina del recupero delle carenze vigente nel territorio della Provincia Autonoma di Trento per effetto dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 7 ottobre 2010, n. 22- 54/Leg, la stessa storia scolastica dell'ultimo anno degli studi liceali seguiti dalla ricorrente evidenzia la sua difficoltà di protrarre il recupero delle carenze anche in una sola materia risalenti all'anno precedente.

Al di là dello stesso sforzo organizzativo che ciò comporta per il protrarsi delle conseguenti attività di sostegno da parte degli istituti scolastici, il caso in esame rende ben evidente l'aggravio di studio imposto allo studente che a sua volta deve progredire senza basi di conoscenza sufficienti nello studio della materia in cui peraltro ha dimostrato l'esistenza di precedenti carenze e - allo stesso tempo - deve colmare le proprie lacune.

Venendo al caso di specie, anche al di là di qualsivoglia *querelle* in ordine all'effettiva sussistenza e all'idoneità delle misure di sostegno apprestate dalla scuola risulta del tutto evidente la difficoltà di apprendimento da parte dello studente, con un insegnamento che la stessa disciplina di fonte regolamentare rende fattualmente disorganica: e in tal senso il caso della ricorrente risulta – per l'appunto - emblematico, in quanto in tal modo non solo la stessa non è stata in grado di recuperare le proprie risalenti carenze in Fisica, ma in breve tempo è nuovamente risultata carente anche in Matematica (come pure nell'anno scolastico precedente) e ha aggiunto al proprio *curriculum* scolastico ulteriori e nuove carenze in Lingua italiana, Diritto e Scienze naturali: il che dimostra come l'impegno di studio aggiuntivo richiesto nel corso dell'anno scolastico al discente con carenze risalenti all'anno precedente sottrae del tempo allo studio dedicato alle altre materie.

Non parrebbe pertanto illogico un ripensamento in ordine ad un possibile ripristino nell'ordinamento scolastico vigente nel Trentino dell'istituto del cc.dd. “*esami di riparazione*” da inderogabilmente svolgersi in settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico, in modo da acclarare entro un ben determinato lasso di tempo antecedente all'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico se il discente ha potuto effettivamente recuperare le proprie carenze risalenti all'anno precedente.

Per quanto viceversa attiene ai TOLC, ferma restando l'opportunità di una verifica delle competenze richieste per il responso ai quesiti di Matematica in essi proposti, pare evidente che la preparazione a tali prove comunque richiede agli studenti un impegno di studio aggiuntivo che per forza di cose impatta anch'esso sul tempo dedicato allo studio delle materie scolastiche: studio, quest'ultimo, peraltro fondamentale soprattutto con l'approssimarsi dello scrutinio finale e dell'accesso all'Esame di Stato.

Non per tutti gli studenti, infatti, la prova del TOLC si risolve in un adempimento di *routine*, essendo ormai ampiamente diffusi al riguardo corposi manuali di studio che consentono di affinare le conoscenze in tema di Logica

e di Comprensione verbale, nonché appositi corsi di formazione in presenza o da remoto comprendenti anche ripetute simulazioni della prova.

L'ansia dello studente di rientrare nel tetto programmato degli accessi alla facoltà universitaria da lui prescelta si somma pertanto a quella - già di per sé rilevante - dell'Esame di Stato.

Il problema della convivenza tra lo studio scolastico e lo studio per la preparazione ai TOLC è grave, non essendo soltanto trentino ma nazionale: e per la sua risoluzione è necessario, *rebus sic stantibus*, un intervento legislativo statale che detti in proposito puntuali disposizioni che, necessariamente incidendo sulle stesse autonomie universitarie e scolastiche, coordinino al riguardo la programmazione delle università con quelle delle scuole medie superiori, dovendosi riconoscere a tale esigenza di riordino normativo un valore assolutamente prioritario per assicurare le necessarie credibilità, efficienza e competitività al nostro complessivo sistema dell'istruzione superiore e secondaria di secondo grado, altrimenti suscettibile di una grave sua dequalificazione.

Deve dunque nella specie concludersi che la ricorrente è nella specie verosimilmente incorsa in un vero e proprio "*corto circuito*" indotto dallo studio contemporaneo e complessivamente disorganico delle materie proprie dell'ultimo anno scolastico, delle materie dell'anno precedente nelle quali aveva maturato carenze e delle vere e proprie nuove materie di studio finalizzate al superamento del TOLC-E.

11. L'opportuno accordo raggiunto tra il patrocinio della ricorrente e la Provincia in ordine alle spese e agli onorari del presente giudizio consente a questo giudice di compensare integralmente tali poste tra tutte le parti, confermando peraltro l'esborso per il contributo unificato all'esclusivo carico della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa

estromissione dal giudizio del Ministero dell'Istruzione e del merito, lo dichiara estinto per rinuncia.

Compensa integralmente tra tutte le parti le spese e gli onorari del giudizio, confermando comunque a carico della parte ricorrente il pagamento del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che nella specie sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e dell'Istituto scolastico da lei frequentato.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Fulvio Rocco, Presidente, Estensore

Carlo Polidori, Consigliere

Cecilia Ambrosi, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Fulvio Rocco

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.